

ALLEGATO Delibera C.C. n. 13 del 01/02/2018



COMUNE DI FRASSINO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA MUNICIPALE "IUC"

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 04/08/2014

Modificato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 01.02.2018

INDICE

PARTE PRIMA

Disciplina generale della IUC

PARTE SECONDA

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARI

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

PARTE TERZA

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TASI

(Tributo sui servizi indivisibili)

PARTE QUARTA

Regolamento per la disciplina dell'IMU - Imposta Municipale Unica

PARTE PRIMA

Disciplina generale della IUC

Art. 1 – Disciplina dell’Imposta Unica Comunale “IUC”

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale “IUC”, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 1bis – Ravvedimento dei tributi che compongono la “IUC”

1. Ai tributi che compongono la IUC si applica l'istituto del ravvedimento previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 18.12.1997 n° 472, limitatamente alle ipotesi previste dal comma 1, lettere a), a-bis), b), c). Si applicano inoltre le riduzioni delle sanzioni previste dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 18.12.1997 n° 471.

2. Il ravvedimento può essere validamente effettuato anche dopo i termini previsti dalle norme citate al comma 1, fino a che la violazione non sia constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

3. Nel caso di ravvedimento oltre i termini si applicano le riduzioni delle sanzioni previste dalla lettera b) - *b bis (e b ter)* del comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo 18.12.1997 n° 472, se si tratta di errori e omissioni relative al pagamento del tributo, e quelle previste dalla lettera c), se si tratta di irregolarità relative alla dichiarazione.

4. Il ravvedimento oltre i termini di cui ai commi precedenti può essere effettuato anche per sanare irregolarità già accertate per una determinata annualità, limitatamente a quelle successive non ancora accertate.

5. Il contribuente può ricorrere all'istituto del ravvedimento anche per sanare le irregolarità relative alla omessa o incompleta o tardiva richiesta di esenzioni o di agevolazioni, presentando la relativa richiesta documentata e pagando la sanzione prevista dalla normativa vigente.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in riferimento agli anni antecedenti alla sua entrata in vigore.

Art. 1ter – Dilazioni di pagamento dei tributi che compongono la “IUC”

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento degli importi relativi ad avvisi di

accertamento, per ognuno dei tributi che compongono la IUC, se di importo superiore ad euro 300,00, fino ad un massimo di 12 mesi, eventualmente comprensivi anche di un periodo di sospensione.

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione degli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente

4. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di pagamento dell'avviso di accertamento e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

5. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato o negato dal funzionario competente.

6. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione; c) l'importo non può più essere rateizzato; d) le sanzioni sono applicate per intero.

Art. 1quater – Rinvio alle norme che regolano la “IUC”

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle disposizioni normative vigenti che regolamentano la materia inerente l'imposta I.U.C.

PARTE SECONDA
REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TARI
INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO

- Art. 6. Determinazione utenze
- Art. 7. Decorrenza dell'obbligazione tributaria
- Art. 8. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 9. Determinazione della base imponibile

TITOLO III – TARIFFE – RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI

- Art. 10. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 11. Utenze domestiche – Numero di occupanti
- Art. 12. Utenze domestiche - Riduzioni
- Art. 13. Agevolazioni per utenze non domestiche ad uso continuativo, costituite da attività produttive
- Art. 14. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 15. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 16. Tariffa giornaliera
- Art. 17. Tributo provinciale

TITOLO IV – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

- Art. 18. Dichiarazioni
- Art. 19. Accertamento
- Art. 20. Sanzioni
- Art. 21. Riscossione e versamento
- Art. 22. Riscossione coattiva
- Art. 23. Interessi
- Art. 24. Rimborsi
- Art. 25. Somme di modesto ammontare
- Art. 26. Contenzioso
- Art. 27. Poteri del Comune

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 28. Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 29. Clausola di adeguamento
- Art. 30. Disposizioni transitorie
- Art. 31. Disposizioni finali

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TARI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dai commi dal 639 al 705 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si rinvia quanto alla nozione e alla classificazione dei rifiuti alle norme del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, di cui all'apposito regolamento comunale, adottato d'intesa con C.S.E.A., consorzio servizi ecologia ed ambiente, ente gestore.
2. Le sostanze individuate nei commi precedenti sono assimilate ai rifiuti urbani se il rapporto tra la quantità globale (in kg) di rifiuti prodotti e la superficie complessiva dell'utenza (in mq), al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, non supera il 10% del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze che dichiareranno, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione il comune, anche tramite il Gestore del servizio, effettuate le opportune verifiche, dovrà individuare entro trenta giorni le specifiche misure organizzative atte a gestire i rifiuti indicati dall'utenza. In caso contrario i rifiuti dell'utenza saranno considerati speciali non assimilati agli urbani ai fini del servizio e del tributo.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 6. Determinazione utenze

1. Ai fini dell'applicazione del tributo le utenze sono suddivise in:

- domestiche;
- non domestiche.

Art. 7. Decorrenza dell'obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione ai sensi e nei termini del successivo articolo 12.

3. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 8. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a) *locali* le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione e l'uso;

b) *aree scoperte* sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite di civile abitazione;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 9. Determinazione della base imponibile

1. La superficie calpestabile, nei casi in cui costituisce la base imponibile del tributo, è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale), ovvero da misurazione diretta.

Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

2. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

3. La superficie calpestabile complessiva dell'unità immobiliare, come determinata ai sensi del comma 1, deve essere distinta in base alle destinazioni d'uso dei locali, a cui corrisponde specifica categoria di produzione potenziale di rifiuti.

3. Sono escluse dal tributo, ad eccezione delle aree scoperte operative:

- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

- le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

- le unità immobiliari, non utilizzate, vuote da arredi e materiali di qualsiasi natura e prive di allacciamenti ai c.d. servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas, telefono, ecc.), qualora tali circostanze siano tempestivamente dichiarate e supportate da idonea documentazione;

- i locali od aree utilizzate per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali annessi, ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

- le superfici riservate esclusivamente alla pratica sportiva;

- i locali dichiarati inagibili o inabitabili da autorità competenti;

- i locali stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti ovvero dove avvengono produzioni a ciclo chiuso;

per le utenze non domestiche:

- i locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni, a condizione che il produttore specifichi nella planimetria allegata alla dichiarazione le superfici sulle quali vengono prodotti, e ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

- gli edifici di proprietà comunale ad esclusivo uso ai fini istituzionali

Le circostanze dell'esclusione devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Qualora per motivi tecnici, strutturali e di destinazione della superficie è impossibile determinare i locali dove si producono i rifiuti speciali, l'area soggetta alla tassa viene individuata nella misura del 50% della superficie globale.

TITOLO III – TARIFFE – RIDUZIONI - AGEVOLAZIONI

Art. 10. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. Alle pertinenze, si applica solo la quota fissa in ragione dello stesso numero di occupanti dell'abitazione.

Art. 11. Utenze domestiche - Numero di occupanti

Per le utenze domestiche, condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante dall'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente.

Per le utenze domestiche occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di 2 componenti, salvo che il contribuente dichiari la reale composizione del nucleo familiare.

Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

1. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in residenze Sanitarie Assistenziali o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa richiesta di presentazione di richiesta documentata, in una unità.
2. Per le abitazioni adibite ad attività di **Bed & Breakfast**, che devono essere iscritte nelle utenze domestiche in quanto non riconosciute come attività professionali, il numero di occupanti utilizzato è pari alla somma del numero dei componenti del nucleo familiare e del numero di camere adibite ad attività di Bed & Breakfast.
3. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 18, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 12. Utenze domestiche - Riduzioni

1. La quota fissa e la quota variabile sono ridotte, per le utenze domestiche:

a) del 60 % per le abitazioni situate al di fuori del perimetro in cui è effettuata la raccolta;

2. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 180 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al comma precedente risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 13. Agevolazioni per utenze non domestiche ad uso continuativo, costituite da attività produttive

1. Attesa la loro funzione sociale, la tariffa si applica in misura ridotta alle utenze non domestiche, ad uso continuativo, costituite da attività produttive, alle seguenti condizioni:

a) riduzione del 40 % nella parte fissa e nella parte variabile;

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Articolo 14 – Tariffa per le Utenze Non Domestiche

1. 1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 15 – Classificazione delle Utenze Non Domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nella tabella seguente.

2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

Categoria DPR 158/1999	Descrizione categoria	Categoria Tares	Descrizione categoria
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	101	Scuole e istituti in genere, musei, biblioteche, enti pubblici non economici
			Istituti religiosi con convitto, enti e/o associazioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale, assistenziale, enti e associazioni sportive
2	Campeggi, distributori di carburante	102	Distributori di carburante ed aree connesse, area dei campeggi, dei parcheggi, dei posteggi
			Teatri e cinematografi
			Servizi ricreativi quali palestre, spogliatoi annessi impianti sportivi
			Impianti sportivi
3	Stabilimenti balneari	103	
4	Esposizioni, autosaloni	104	Autorimesse, autoservizi, autotrasportatori
			Magazzini e depositi non al servizio delle attività industriali e commerciali
			Sale di esposizione degli esercizi commerciali
			Locali strumentali dell'impresa agricola (ricovero attrezzi, ricovero macchine agricole, ecc.)

			Aree scoperte ad uso privato
5	Alberghi con ristorante	105	Alberghi con ristorante e annessi magazzini Pensioni, aziende agrituristiche e annessi magazzini, rifugi escursionistici, colonie estive
6	Alberghi senza ristorante	106	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo	107	Istituti, case di riposo e di assistenza, ospedali e case di cura Collegi, convitti Caserme in genere
8	Uffici, agenzie, studi professionali	108	Uffici pubblici, stazioni ferroviarie Studi professionali, uffici commerciali, assicurazioni, agenzie finanziarie e agenzie in generale Studi medici e veterinari, ambulatori
9	Banche e istituto di credito	109	Banche e istituti di credito
10	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	110	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli Banchi di mercato beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	112	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, estetista)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione	114	Locali degli stabilimenti industriali esclusi i locali dove si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi
			Magazzini ortofrutticoli
15	Attività artigianali di produzione di beni specifici	115	Attività artigianali di produzione di beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	116	Ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, osterie
17	Bar, caffè, pasticceria	117	Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, genere alimentari	118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, genere alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	119	Plurilicenze alimentari e/o miste
			Banchi di mercato generi alimentari, fiori e piante
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club	121	Sale da ballo anche all'aperto, circoli, sale da gioco, compresi i relativi de hors

2. L'assegnazione delle singole utenze non domestiche alle suddette categorie è effettuata con riferimento al codice ATECO dell'attività risultante dall'iscrizione nei registri della CC.I.AA. oppure da quanto denunciato ai fini I.V.A. o, in assenza di tali informazioni, all'attività effettivamente svolta e indicata dal contribuente nella dichiarazione.

Le fattispecie non comprese e non identificabili in alcuna delle categorie precedenti, verranno classificate nella categoria maggiormente affine, tenendo conto, oltretutto del settore, anche della qualità e quantità dei rifiuti prodotti. I locali adibiti ad uso promiscuo sono classificabili in base alla loro destinazione prevalente.

Articolo 16 - Tariffa giornaliera

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa

Articolo 17 – Tributo provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

TITOLO IV – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

Articolo 18 - Dichiarazioni

1. Sussiste l'obbligo di dichiarazione nei seguenti casi:

- inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione;
- variazione degli immobili posseduti, occupati o detenuti;
- verificarsi o venir meno dei presupposti per il riconoscimento delle riduzioni previste dal presente regolamento;
- nel caso di decesso del contribuente, da parte dei familiari conviventi, dei co-obbligati o degli eredi dello stesso;
- cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione;
- per i soggetti non residenti, variazione della composizione del nucleo familiare.

Con la dichiarazione di cessata occupazione/detenzione dei locali il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno in cui si è verificata la cessazione

2. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro 60 giorni dal momento in cui si verificano le condizioni di cui al comma 1.

3. La dichiarazione è presentata sui modelli predisposti dall'Ufficio Tributi, e deve comunque contenere i seguenti elementi:

- i dati identificativi del soggetto occupante o detentore dei locali ed aree, incluso il codice fiscale e la partita IVA se posseduta;
- i dati catastali identificativi dell'immobile;
- l'ubicazione (toponomastica con numerazione civica interna ed esterna);
- l'indicazione delle destinazioni d'uso delle superfici delle singole unità immobiliari (codice ATECO per le utenze non domestiche, ai fini dell'individuazione della categoria ai sensi del art.9);
- per le unità immobiliari censite in catasto con categoria D o E, le superfici calpestabili con le rispettive destinazioni d'uso (codice ATECO per le utenze non domestiche, ai fini dell'individuazione della categoria ai sensi del art.10);
- la data di inizio del possesso, occupazione o detenzione;
- per le utenze domestiche dei soggetti non residenti, il numero dei componenti il proprio nucleo familiare risultante dagli elenchi dell'anagrafe del Comune di residenza.

4. La dichiarazione, regolarmente firmata, può essere presentata:

- direttamente presso l'Ufficio Tributi del Comune;

- quale documento informatico firmato digitalmente ed inviato all'indirizzo mail di posta certificata del Comune dalla casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- quale documento informatico firmato digitalmente ed inviato all'indirizzo mail di posta certificata del Comune dalla casella di posta elettronica ordinaria del dichiarante;
- a mezzo posta, inviata con raccomandata A/R, allegando fotocopia del documento d'identità del dichiarante (in corso di validità);
- a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità del dichiarante (in corso di validità);
- a mezzo posta elettronica, all'indirizzo mail di posta certificata del Comune, con scansione del documento firmato in originale e scansione del documento d'identità del dichiarante (in corso di validità).

5. In sede di prima applicazione, si considerano valide tutte le superfici e tutti i dati dichiarati ai fini della Tassa Smaltimento Rifiuti, opportunamente integrati con gli elementi utili e necessari per l'applicazione del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente e, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.

Articolo 19 – Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica;
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € **2.000,00** il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a **12 rate mensili**, oltre agli interessi di cui all'art. 17. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 20 – Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 21 – Riscossione e versamento

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in due rate semestrali, **scadenti il 30 settembre e il 30 novembre**.
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 15, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'art. 14.
4. E' facoltà del Comune procedere all'affidamento dei servizi di supporto alla riscossione, mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

Articolo 22 - Riscossione coattiva

La riscossione coattiva potrà essere svolta:

- a- direttamente dal comune
- b- attraverso una forma associativa e/o convenzionata della funzione/servizio
- c- mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

Articolo 23 – Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 24 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 37, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 25 – Somme di modesto ammontare

Ai sensi dell'art. 3, comma 10, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, il comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 2, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Articolo 26 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'astensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Articolo 27 – Poteri dei Comuni

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso

quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, a disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 28 – Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Dalla stessa data è soppressa la Tares di cui all'art. 14 del decreto legge 201/2011. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava l'entrata soppressa.

Articolo 29 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 30 – Disposizioni transitorie

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione o rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle precedenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Articolo 31 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

PARTE TERZA

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TASI INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Soggetto attivo
- Art. 3. Indicazione analitica dei servizi indivisibili

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 4. Presupposto dell'imposta
- Art. 5. Esclusioni
- Art. 6. Soggetti passivi

TITOLO III – DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

- Art. 7. Base imponibile
- Art. 8. Determinazione delle aliquote
- Art. 9. Detrazioni
- Art. 10. Riduzioni ed esenzioni

TITOLO IV - DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

- Art. 11. Dichiarazioni
- Art. 12. Modalità di versamento
- Art. 13. Scadenze del versamento
- Art. 14. Somme di modesto ammontare
- Art. 15. Funzionario responsabile del tributo
- Art. 16. Accertamento
- Art. 17. Rimborsi
- Art. 17bis. Ravvedimento
- Art. 18. Entrata in vigore

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TASI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dai commi dal 669 al 679 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e riferita ai servizi indivisibili, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Soggetto attivo

1. Soggetto attivo della TASI è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, gli immobili e le aree soggette al tributo.

Art. 3. Indicazione analitica dei servizi indivisibili

1. Annualmente, con deliberazione di Consiglio Comunale che determina l'aliquota del tributo saranno determinati, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 4. Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Art. 5. Esclusioni

1. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 6. Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art.8. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

TITOLO III – DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

Art. 7. Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.

Art. 8. Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con Deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento o può modificarla tenendo conto dei seguenti vincoli:
 - a) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
 - b) la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
 - c) per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il 2,5 per mille, salvo quanto ulteriormente disposto dal D.L. 16/2014.
2. Qualora intervengano delle modificazioni normative ai commi 676 – 677 – 678 dell'art. 1 della legge 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al comma precedente, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle aliquote TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle aliquote TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.
3. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui all'art. 9,

oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al comma 10, restando nella facoltà del consiglio comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.

Art. 9. Detrazioni

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 8, il comune può stabilire l'applicazione di detrazioni, ai sensi del comma 731 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, nei seguenti casi:

A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA:

1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore o il detentore e/o occupante e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

B) PER FIGLI DIMORANTI ABITUALMENTE E RESIDENTI ANAGRAFICAMENTE NELL'UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1) Per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore o dal detentore e/o occupante.

C) PER AIRE (cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero "AIRE")

1) Per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. Qualora siano stabilite modificazioni normative al comma 731 dell'art.1 della legge 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al precedente comma, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle detrazioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle detrazioni terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

Art. 10 Riduzioni ed esenzioni

1. Con la deliberazione del Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 8, il comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147/2013, nei seguenti casi:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

2. Qualora siano stabilite modificazioni normative al comma 679 dell'art.1 della legge 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al precedente comma, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle riduzioni ed esenzioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

TITOLO IV – DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 11. Dichiarazioni

La dichiarazione relativa alla TASI è presentata secondo le disposizioni legislative vigenti.

Art. 12. Modalità di versamento

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

2. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica la TASI è autoliquidata dal contribuente che provvederà al versamento con le modalità di cui al comma precedente.

Art. 13. Scadenze del versamento

1. Il versamento della TASI è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero due rate, con scadenza entro il giorno 16 nei mesi di giugno e dicembre.

2. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

3. Per l'esercizio 2014 si provvederà a determinare le scadenze con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 14. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a cinque euro per anno d'imposta.

Art. 15 Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree

assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 16. Accertamento

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la TASI, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 17. Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 14.

Art. 17bis. Ravvedimento

1. Alla TASI si applica l'istituto del ravvedimento come previsto dall'art. 1bis del presente Regolamento.

Art. 18. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.
2. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

PARTE QUARTA

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Unica

INDICE

- Art. 1. Oggetto
- Art. 2. Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari
- Art. 3. Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
- Art. 4. Fabbricati strumentali agricoli
- Art. 5. Immobili utilizzati dagli enti non commerciali
- Art. 6. Aree fabbricabili divenute inedificabili
- Art. 7. Fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 8. Versamenti effettuati da un contitolare
- Art. 9. Attività di controllo ed interessi moratori
- Art. 10. Rimborsi e compensazioni
- Art. 10bis. Ravvedimento
- Art. 11. Attività di recupero
- Art. 12. Versamenti minimi
- Art. 13. Differimento dei versamenti
- Art. 14. Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
- Art. 15. Riscossione coattiva
- Art. 16. Determinazione aliquote
- Art. 17. Norme di rinvio

Art. 1. Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Frassino dell'Imposta Municipale Unica, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente Regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Frassino, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, e pertanto esente dall'imposta, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata, ovvero data in godimento ad altri, compreso parenti e/o affini, a qualsiasi titolo e anche saltuariamente. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di pertinenze.
2. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia alle norme di legge vigenti in materia.

Art. 3. Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D. Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, il valore di riferimento è quello determinato dal Consiglio Comunale per le aree monetizzabili.
L'adozione dei predetti valori minimi da parte dei contribuenti non preclude al comune il potere di accertamento di maggior valore, laddove quest'ultimo risulti da atto pubblico, da scrittura privata o da altra documentazione idonea a dimostrare una base imponibile diversa da quella utilizzata dal contribuente.

Art. 4. Fabbricati strumentali agricoli

1. Si intendono fabbricati strumentali agricoli, quelli strumentali all'azienda agricola pur non essendo contigui alla sede aziendale dislocati nel territorio comunale e per quelli per i quali sia stato riconosciuto il requisito di ruralità ai sensi della normativa vigente.

Art. 5. Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si

applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 6. Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.
2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
3. Il rimborso è pari all'imposta versata sul valore così come determinato ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento dell'area edificabile.
4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta e decorre dall'anno d'imposta nel quale sono state dichiarate inedificabili le aree.
5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 7. Fabbricati inagibili o inabitabili

1. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, di fatto non utilizzati, la riduzione del 50% della base imponibile è applicata limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni di inagibilità/inabitabilità, frazionati per mesi di imposta.
Lo stato di precarietà dell'immobile deve essere accertato dall'Ufficio Tecnico Comunale, con perizia a carico del proprietario che è tenuto, comunque, ad allegare alla dichiarazione la documentazione comprovante lo stato del fabbricato, ovvero presentare idonea autocertificazione.
Il fabbricato si intende inagibile o inabitabile, nei seguenti casi:
A) si trova in uno stato fisico di degrado non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria.
2. Nel caso di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) e f), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 2 del D. Lgs. n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato.

Art. 8. Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.
2. Qualora l'importo complessivo superi la somma di € 5,00, anche se per i contitolari l'importo minimo è inferiore ai € 5,00, questo è comunque dovuto.

Art. 9. Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si

applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali. (Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.)

Art. 10. Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall' art. 10, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso per importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 13.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria o con altro debito tributario.

Art. 10bis. Ravvedimento

1. All'IMU si applica l'istituto del ravvedimento come previsto dall'art. 1bis del presente Regolamento.

Art. 11. Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.

Art. 12. Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 5 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 13. Differimento dei versamenti

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno del titolare, gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

Art. 14. Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 6.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 0,5 punti percentuali. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito, del richiedente e dei conviventi.

4. In caso di mancato pagamento di una rata:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione e l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 15. Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010.

Art. 16. Determinazione aliquote

1. Le aliquote per l'applicazione dell'I.M.U. vengono determinate annualmente dal Consiglio Comunale, prima dell'approvazione del bilancio di previsione.

2. La delibera con la determinazione delle aliquote integra il presente regolamento.

3. Il presente regolamento viene inviato al Ministero delle Finanze entro trenta giorni dall'esecutività della delibera di approvazione.

Art. 16bis. Dichiarazioni

1. La dichiarazione relativa alla TASI è presentata secondo le disposizioni legislative vigenti.

Art. 17. Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le norme di legge vigenti al momento dell'approvazione e quelle che successivamente interverranno a modifica.